



## **Deliberazione del Consiglio**

**del 14-12-2009 n. 38**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO E LE STRUTTURE RICETTIVE MINORI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA L.R. 2/2008, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE NELL'AMBITO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO**

**IL CONSIGLIO**

Visto l'art. 22, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 per il quale l'Ente può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni onerose, l'uso del proprio nome e del Marchio collettivo del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e siano coerenti con le finalità del parco;

Preso atto dei contatti intercorsi con agriturismi, bed and breakfast e altre strutture ricettive locali, sviluppatasi in incontri e corsi di formazione;

Preso atto che tali partecipate iniziative hanno visto la richiesta da parte di diversi operatori economici di stabilire una convenzione con il Parco;

Visto l'art. 18 della legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2008, "Testo unico in materie di strutture turistico-ricettive e balneari" che oltre alle strutture ricettive alberghiere, individua altre strutture ricettive "minori" delle quali fornisce definizione e considerato di voler procedere a stabilire convenzioni con queste strutture, rimandando ad altra convenzione le relazioni con gli alberghi e le strutture ricettive assimilate.

Vista la deliberazione 31 marzo 2008, n.8 "Approvazione del regolamento sul marchio collettivo del Parco di Portofino" nella quale si stabiliscono le regole generali per la concessione del Marchio; e che, in particolare all'art. 2 è detto che l'ambito territoriale di operatività del Marchio è dipendente dal tipo di attività e prodotto, e di norma può essere attribuito, con diverso valore e finalità, alle attività di cui all'art. 1 che vengono esercitate all'interno del territorio dell'Ente Parco di Portofino come delimitato dalla L.r. n. 29/200 1, con le differenziazioni tra area Contigua, Sic e area Parco vera e propria; nonché nei Comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita, e nei Comuni di Chiavari, Rapallo e Zoagli;

Ritenuto pertanto di approvare una bozza di convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per disciplinare l'attribuzione del marchio collettivo "Parco di Portofino" specificamente alle strutture ricettive "minori" (ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale) limitatamente a quelle presenti nel territorio del Parco di Portofino e nelle aree contigue e Sic dei Comuni del Parco: Camogli, Portofino e Santa Margherita, per poter dare effettiva e piena attuazione alla convenzione medesima;

Preso atto del parere favorevole del Direttore;

Visto lo Statuto;

A UNANIMITA' dei voti

**D E L I B E R A**

1. di approvare la "Convenzione tra l'Ente Parco di Portofino e strutture ricettive minori ai sensi dell'art. 18 della l.r. 2/2008, per la valorizzazione del turismo sostenibile nell'ambito del Parco Naturale Regionale di Portofino".

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 30 della l.r. 12/1995

IL DIRETTORE  
(Dott. Alberto Girani)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Francesco Olivari)

CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO DI PORTOFINO E STRUTTURE RICETTIVE MINORI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA l.r. 2/2008, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE NELL'AMBITO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO.

L'anno xxxxxxxx il giorno xxx del mese di xxx nella sede dell'Ente Parco di Portofino in Santa Margherita Ligure, Viale Rainusso 1,

TRA

l'Ente Parco di Portofino, C.F. 91012310107, nella persona del Direttore Alberto Girani, nato a Genova il 20 ottobre 1954, C.F. GRNLRT54R20D969N, che agisce non in nome proprio ma in qualità di Direttore dell'Ente Parco Portofino

E

Nome struttura XXX di seguito denominata Struttura Convenzionata.

**PREMESSO**

- che con deliberazione n. XX del XXXXX il Consiglio dell'Ente Parco ha approvato il testo della presente Convenzione, dando mandato al Direttore per la sottoscrizione della stessa;
- che la Legge Regionale 22 febbraio 1995 n. 12 dispone all'art. 7 comma 1 che, nel quadro degli indirizzi della normativa regionale dei parchi, gli Enti istituiti operano per la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali promovendone ed organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici e perseguono la loro valorizzazione a fini ricreativi, turistici, produttivi;
- che la legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 "Testo unico in materie di strutture turistico-ricettive e balneari" oltre alle strutture ricettive alberghiere, all'art. 18 individua altre strutture ricettive "minori" delle quali fornisce definizione;
- che lo Statuto dell'Ente Parco all'art. 3, comma 1 lettera f) recita che l'Ente parco opera al fine di garantire la fruizione ai fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi e turistici e alla lettera i) che l'Ente parco opera al fine di migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti promovendo attività economiche sostenibili, anche in attuazione dei piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile;
- che lo Statuto dell'Ente Parco all'art. 4, comma 3 prevede che "Il Presidente, su proposta del direttore, può concedere a mezzo di specifiche convenzioni anche onerose, l'utilizzo del nome e dell'emblema del parco per attività, servizi o prodotti che presentino requisiti di qualità e che siano coerenti con le finalità del parco stesso, secondo gli indirizzi generali adottati dal Consiglio";
- che si reputa opportuno garantire un'attiva collaborazione e un valido supporto all'attività di punti ristoro e strutture ricettive operanti all'interno del Parco, che possano non solo implementare e qualificare l'offerta turistica del territorio, ma anche fungere da presidio e punto informativo del Parco stesso;
- che per il complesso di motivazioni addotte nei punti precedenti e nell'ottica più generale dell'interesse pubblico, l'Ente Parco e la struttura ricettiva suddetta concordemente ritengono indispensabile addivenire alla stipula della presente Convenzione.
- che relativamente al concetto di turismo sostenibile, si fa riferimento alla Carta europea del turismo durevole nelle aree protette.

**QUANTO SOPRA PREMESSO**

le parti sopra menzionate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Al fine di migliorare l'offerta turistica del territorio e favorire lo svolgimento delle attività escursionistiche, informative, educative e culturali all'interno del Parco di Portofino, l'Ente Parco intende creare una rete di punti informativi, di punti accoglienza e ristoro convenzionati con il Parco stesso, a partire dalle strutture ricettive "minori", di cui all'art. 18 della l.r. 2/2008, con attività all'interno del Parco di Portofino, dell'area SIC "Parco di Portofino" e dell'area contigua dei comuni di Camogli e Santa Margherita; l'oggetto della convenzione è il rispetto degli obblighi di seguito riportati

### **ART. 2 OBBLIGHI DEI CONTRAENTI**

L'Ente Parco di Portofino si impegna a:

- individuare all'interno dell'Ente un referente per i rapporti tra l'Ente Parco e la Struttura convenzionata, che possa raccogliere le proposte, i suggerimenti e le istanze degli operatori convenzionati;
- dare adeguata informazione dei servizi offerti e delle iniziative organizzate dalla Struttura convenzionata, tramite i propri uffici, tramite i materiali pubblicitari e divulgativi, nonché tramite il proprio sito internet [www.parcoportofino.it](http://www.parcoportofino.it), che conterrà uno spazio apposito sulle possibilità di soggiorno e di attività nella Struttura convenzionata;
- organizzare eventi escursionistici e/o manifestazioni che facciano tappa presso la Strutture convenzionata;
- creare pacchetti turistici con soggiorno e/o pranzo e cena nelle strutture convenzionate tramite l'operatore che gestisce i servizi turistici del parco. Tali pacchetti saranno promossi sul materiale divulgativo del Parco e sul sito internet del Parco;
- fornire, anche tramite incontri di aggiornamento e formazione, tutti i ragguagli utili al gestore della Struttura convenzionata atti a far svolgere in maniera corretta ed efficace la funzione di "punto informativo del parco".

L'Ente Parco di Portofino:

può concedere il patrocinio su servizi aggiuntivi per l'utenza quali attività ludico-didattiche, serate divulgative, eventi musicali ecc organizzati dalla struttura convenzionata;

- riconosce una percentuale sulle vendite del materiale promozionale dell'Ente (gadgets, libri, magliette ecc.);
- consente alla struttura convenzionata di apporre il logo del Parco sui propri materiali promozionali ed informativi relativi all'ospitalità, evidenziando che si tratta di una "struttura convenzionata con l'Ente Parco di Portofino";

La struttura convenzionata si impegna a :

- comunicare il nominativo di un referente responsabile per i rapporti tra la struttura convenzionata e l'Ente Parco;

- comunicare i recapiti, gli orari, i giorni di apertura, la tipologia di servizi offerti e i relativi prezzi;
- comunicare tempestivamente al referente individuato dall'Ente Parco le variazioni di recapito, orari di servizio, giornate di chiusura e variazione tariffarie;
- comunicare al referente dell'Ente Parco le iniziative e gli eventi organizzati dal gestore della struttura, anche al fine di poterne dare comunicazione tramite il sito del parco e per coordinare l'attività e la calendarizzazione delle escursioni organizzate dalle guide del parco;
- diventare punto vendita del materiale promozionale dell'Ente (gadgets, libri, magliette ecc.) avendo riconosciuta la percentuale sulle vendite deliberata per ogni prodotto;
- concedere ai clienti prenotati direttamente tramite il Parco o il suo tour operator, speciali tariffe convenzionate, che saranno oggetto di apposita contrattazione;
- mantenere l'alta qualità del servizio reso ai clienti, impegnandosi per quanto possibile ad offrire alla clientela prodotti biologici e/o a "chilometro zero", nonché i prodotti del Parco;
- adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'attività della struttura coerente con le politiche ambientali del Parco, orientate alla certificazione dei servizi, all'utilizzo di prodotti ecologici e non inquinanti, al contenimento degli sprechi, ecc.;
- dare adeguate informazioni a turisti ed escursionisti, garantendo una corretta ed aggiornata informazione sulla rete sentieristica e sulle offerte del territorio del parco distribuendo il materiale promozionale fornito dall'Ente
- garantire la presenza di un quantitativo minimo di materiale informativo del Parco, concordando con l'Ente Parco stesso le modalità per l'integrazione del materiale di volta in volta mancante
- apporre, cercando di darne maggiore visibilità possibile, il logo e la cartellonistica fornita dal Parco alla propria struttura;
- utilizzare le guide ambientali e/o turistiche del Laboratorio Territoriale di Portofino nel caso di richieste di accompagnamento di gruppi;
- tenere un comportamento consono nel rispetto e nella tutela dell'immagine del Parco, con particolare riferimento al decoro dell'ambiente del locale e delle pertinenze di proprietà, alle modalità di relazione con i visitatori del Parco.

### **ART.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

La Convenzione avrà durata di 1 anno a far data dalla sottoscrizione ed è rinnovabile, salvo disdetta da una delle parti, da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Ente Parco di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di difformità rispetto a quanto stabilito nella presente convenzione.

### **ART.4 - RESPONSABILITA'**

L'Ente Parco non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi gestiti dalla Struttura convenzionata.

### **ART. 5 - VARIE**

La presente convenzione non comporta obblighi reciproci, né finanziari, né di informazione, fatto salvo quanto contenuto esplicitamente nel testo.

Ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare ed essere provata da atto scritto e sottoscritto dalle parti. Il mancato esercizio di un diritto spettante alle parti in ragione della presente convenzione non potrà considerarsi rinuncia al diritto stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Ente Parco di Portofino

Per la Struttura Convenzionata